



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **257** del **12/02/2021**

Oggetto: Rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. per la realizzazione di un impianto idroelettrico in località Molinetto, lungo la S.P. n. 232 nel Comune di Cossato.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Il Dirigente/Responsabile

Oggetto: Rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. per la realizzazione di un impianto idroelettrico in località Molinetto, lungo la S.P. n. 232 nel Comune di Cossato.

Impresa:	Acquedotto Industriale Vallestrona Società Consortile a responsabilità limitata				
Sede Legale:	p.zza Dante Alighieri 7	Comune	Valdilana	Cap :	13825
Sede Operativa:	loc. Molinetto, lungo SP n. 232	Comune	Cossato	Cap :	13836
Codice fiscale:	00204600027	Partita IVA:	00204600027		
Indirizzo posta elettronica certificata:	saiv@open.legalmail.it				

L'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l., con sede legale in p.zza Dante Alighieri 7, nel comune di Valdilana, in data 01/07/2020, con nota ns. prot. n. 11275, ha presentato a questi Uffici istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto idroelettrico lungo il percorso dell'acquedotto stesso, in località Molinetto, lungo la S.P. n. 232 nel Comune di Cossato, di potenza nominale di concessione pari a 69 kW.

Il proponente ha provveduto inoltre ad allegare all'istanza, in riferimento alla realizzazione della centralina in oggetto, la variante alla propria Concessione di Grande Derivazione d'acqua pubblica dal torrente Strona e rio Beran (Diga di Ponte Vittorio), nei Comuni di Callabiana e Camandona (BI), per uso produzione di beni e servizi, potabile ed energetico (Fascicolo provinciale 550VC - Codice di utenza regionale BI 00009), rilasciata da questa Amministrazione con la Determinazione Dirigenziale n. 646 del 26/05/2020.

Questa Amministrazione, in data 15/07/2020, con nota ns. prot. n. 12210, ha comunicato la necessità che il Proponente fornisse alcune integrazioni documentali necessarie per poter dare avvio al procedimento in oggetto.

In data 10/08/2020, con nota ns. prot. n. 14110 dell'11/08/2020, l'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.

In data 20/08/2020, con nota ns. prot. n. 14631, questa Amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione integrativa presentata, ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica richiesta dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. contiene i seguenti atti di assenso:

- concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
- autorizzazione idraulica all'esecuzione di opere in alveo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
- denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
- nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.
- Autorizzazione all'esecuzione di opere in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 09.08.1989 n. 45.
- dichiarazione di pubblica utilità e non altrimenti localizzabilità delle opere ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. art. 31, comma 1;
- Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale.
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Il procedimento in oggetto è stato inoltre svolto in modo coordinato con l'iter necessario per l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità (di cui agli artt. 11 e 16 d.p.r. 327/2001) delle opere in progetto.

Questa Amministrazione in data 24/08/2020, con nota ns. prot. n. 14709, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando quali soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Il Comune di Cossato,
- il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A.,
- la Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio (Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile),
- la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Settori: Tecnico regionale - Biella e Vercelli, Infrastrutture e Pronto Intervento e Difesa del Suolo),
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino,
- il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta,
- l'Agenzia delle Dogane di Biella,
- TELECOM ITALIA S.p.A.,
- il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.,
- "e-distribuzione" S.p.A - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria.

Il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, energia e Territorio della Regione Piemonte in data 08/09/2020, con nota ns. prot. n. 15723, ha specificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in progetto non è di loro competenza ma delegata all'Amministrazione Comunale di Cossato.

Il Settore Difesa del suolo della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte in data 14/09/2020, con nota ns. prot. n. 16008, ha specificato che le opere in progetto non risultano essere di propria competenza ai sensi della L.R.

n.25 del 06/10/2003 e della D.P.G.R. n.12/R del 09/11/2004 e s.m.i. in quanto non prevedono la realizzazione di un nuovo sbarramento, ma solamente l'utilizzo delle acque derivate dall'esistente diga.

A questa Amministrazione sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- In data 10/09/2020, con nota ns. prot. n. 15837, da parte del Comune di Cossato
- In data 03/09/2020, con nota ns. prot. n. 15398, da parte della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Regione Piemonte.

In data 24/09/2020, con nota ns. prot. n. 16987, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere al proponente di fornire i chiarimenti richiesti.

In data 01/10/2020, con nota ns. prot. n. 17531 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte.

L'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l., in data 15/10/2020, con nota ns. prot. n. 18711 del 16/10/2020, ha fatto pervenire a questa Amministrazione tutte le integrazioni richieste, specificando, tra le altre cose, che provvederà a richiedere la concessione demaniale per lo scarico nel torrente Strona, ai sensi della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R, successivamente al conseguimento dell'Autorizzazione Unica e prima dell'inizio dei lavori.

In data 16/10/2020, con nota ns. prot. n. 18783 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli.

In data 22/10/2020, con nota ns. prot. n. 19275, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere agli Enti coinvolti nell'istruttoria in oggetto di far pervenire le proprie determinazioni.

In data 04/11/2020, con nota ns. prot. n. 20228 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte.

In data 20/11/2020, con nota ns. prot. n. 21729 del 23/11/2020, è pervenuto da parte del Comune di Cossato il Provvedimento di assenso con prescrizioni n. 80 del 20/11/2020 ad oggetto: "Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., richiesta dall'Acquedotto Industriale Vallestrona s.c.a.r.l. per la realizzazione di un impianto idroelettrico in località Molinetto, lungo la s.p. 232 nel comune di Cossato. richiesta rilascio determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza".

In data 27/11/2020, con nota ns. prot. n. 22246, è pervenuto da parte dell'Ispettorato Territoriale Piemonte Valle D'Aosta della Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico il NULLA OSTA, previsto dal comma 1 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, alla realizzazione delle opere in progetto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 ss. mm. e ii. è acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti che, entro i termini di legge, non hanno fornito le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza: l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), Telecom Italia S.p.a. ed "e-distribuzione" S.p.A..

Le prescrizioni contenute nei citati pareri fatti pervenire a questa Amministrazione dagli Enti coinvolti nell'istruttoria sono riportati nell'Allegato A del presente provvedimento.

In data 25/11/2020, con nota ns. prot. n. 22073, questa Amministrazione ha richiesto al proponente la presentazione della Perizia Giurata, contenente la quantificazione dei costi di dismissione delle opere in progetto e del relativo ripristino dei luoghi, prevista dal paragrafo 14 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 30/01/2012 n. 5-3314.

In data 28/01/2021, con nota ns. prot. n. 1896, il proponente ha provveduto a trasmettere a questa Amministrazione la documentazione richiesta.

Poiché questa Amministrazione non ha ricevuto riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) effettuata nel novembre del 2020, ha richiesto, con nota prot. n. 22073 del 25/11/2020, al proponente l'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, prodotta dal rappresentante legale della Società e da tutti gli amministratori.

Il proponente, in data 28/01/2021, con nota ns. prot. n. 1896, ha fatto pervenire a questi Uffici la dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16.07.2012, l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento, in capo all'Amministrazione Comunale interessata, di idonee garanzie finanziarie, finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; tali garanzie finanziarie sono stabilite nella misura del 50% del valore degli interventi di ripristino quantificati nella apposita perizia giurata.

Ai sensi del punto n. 14 della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 il proponente dovrà presentare prima dell'avvio dei lavori, all'Amministrazione Comunale interessata, delle garanzie finanziarie, pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, tali garanzie dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovate da atti di collaudo o di fine lavori.

Per l'esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra è necessario l'esproprio definitivo, l'asservimento e la occupazione temporanea di vari terreni di proprietà privata, mediante procedura espropriativa.

Ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio pertanto si è provveduto ad effettuare la fase partecipativa informando i proprietari interessati, come prescritto ex lege e precisamente: con RACC AR, note prot. n. 16019 del 14/09/2020, 16103 e 16105 del 15/09/2020 della Provincia è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ex artt 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 ai proprietari noti e viventi dei terreni espropriandi.

I proprietari dunque sono stati informati della possibilità di produrre, entro 30 giorni le proprie osservazioni, memorie scritte e documenti pertinenti per la valutazione dell'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni ai sensi delle vigenti leggi (D. Lgs 29/12/2003, n. 387 art 12., Legge 241/1990 artt 7 e 8., Artt. 11 e 16 dpr 327/2001).

Nel termine di legge (trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso) sono pervenute, con nota ns. prot. n. 19144 del 22/10/2020, delle osservazioni da parte del sig. Marino Ozino, circa tali rilevi questa Amministrazione, con nota ns. prot. n. 22073 del 25/11/2020, ha richiesto al proponente di pronunciarsi.

L'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l., in data 28/01/2021, con nota assunta al protocollo della Provincia al prot. n. 1896 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, di carattere tecnico, topografico ed ambientale.

Questa Amministrazione con atto motivato prot. n. 2829 del 09/02/2021 ha provveduto a propria volta ad effettuare una relazione di carattere normativo procedurale in merito alle osservazioni del predetto sig Marino Ozino.

Occorre dunque pronunciarsi circa le osservazioni formalizzate dal sig. Marino Ozino ai sensi dell'art. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001, dal punto di vista tecnico, e dal punto di vista giuridico, approvando integralmente e facendo proprie le suddette relazioni dei protocolli n. 1896 del 28/01/2021, e n. 2829 del 09/02/2021.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52.

Vista la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. per la realizzazione di un impianto idroelettrico in località Molinetto, lungo la S.P. n. 232 nel Comune di Cossato.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, l'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. a realizzare e gestire un impianto idroelettrico in località Molinetto, lungo la S.P. n. 232 nel Comune di Cossato.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
 - autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
 - autorizzazione idraulica all'esecuzione di opere in alveo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
 - denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
 - nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.
 - Autorizzazione all'esecuzione di opere in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 09.08.1989 n. 45.
 - dichiarazione di pubblica utilità e non altrimenti localizzabilità delle opere ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. art. 31, comma 1;
 - Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale.
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.

4. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
5. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
6. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
7. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
9. l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività.
10. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
11. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
 - la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;
 - l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
12. Di stabilire che l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente. Copia del provvedimento finale e degli allegati vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.
16. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della presente autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.
17. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 1 D.P.R. 327/2001, che la presente dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia di 5 anni, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo articolo nei casi di forza maggiore e/o per l'insorgere di altre giustificate ragioni.
18. Di pronunciarsi ai sensi dell'art. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001 sulle osservazioni presentate con prot. n. 19144 del 22/10/2020 da parte del sig. Marino Ozino, approvando integralmente e facendo proprie la relazione prot. n. 2829 del 09/02/2021 della Provincia e la nota prot. n. 1896

del 28/01/2021.

19. Di delegare all'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. i poteri espropriativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 e comma 9bis del D.P.R. n. 327/2001, il cui esercizio sarà limitato strettamente agli immobili individuati dal P.P.E. allegato al progetto approvato con il presente Atto.
20. La delega è riferita unicamente allo svolgimento delle procedure disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (cfr. art. 15 comma 2); comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto (cfr. art. 17 comma 2); determinazione dell'indennità provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8).
21. L'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. è direttamente responsabile dell'attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Biella sulle attività dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. medesimo direttamente svolte; parimenti, il suddetto Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. dovrà terminare validamente il procedimento entro il termine della pubblica utilità, onde evitare la scadenza dello stesso senza che sia stato emanato il decreto di esproprio/asservimento, in quanto la Provincia resterà indenne da ogni eventuale responsabilità prevista ex lege (art 42 bis DPR 327/2001) in caso di occupazione illegittima. In tale caso resteranno parimenti a carico del delegato Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. tutti gli obblighi risarcitori previsti ex art 42bis del D.P.R. 327/2001.
22. Parimenti, il concessionario Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. sarà unico responsabile e tenuto al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari degli immobili interessati qualora trovi applicazione l'art. 39 del D.P.R. 327/2001.
23. Il delegato Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. gestirà altresì in toto in maniera autonoma il procedimento di nomina del collegio dei Tecnici ex art 21 del DPR 327/2001, qualora richiesto dai privati espropriandi. In tale ambito la azienda delegata agirà dunque come "autorità espropriante" ex art 21 comma 3 et seguenti.
24. Vengono delegate altresì all'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. le procedure finalizzate all'occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all' art. 44 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché la facoltà di procedere alla notificazione degli atti del procedimento mediante servizio postale ex Legge 20/11/1982 n. 890 articolo 12, e mediante PEC, in base al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, articolo 48.
25. Sono esclusi dalla delega l'emanazione del decreto di esproprio e/o dell'atto di imposizione di servitù di cui agli artt. 23 e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., che verranno emanati dal Servizio Provinciale Espropriazioni previa proposta della bozza del relativo atto da parte dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l.. Quest'ultimo, ai fini del rilascio del suddetto decreto, dovrà inoltrare al Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia, tutta la documentazione necessaria a comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al citato Piano Particellare di Esproprio. Saranno altresì a carico dell'azienda delegata tutte le operazioni preliminari e conseguenti alla emanazione del decreto stesso (registrazione presso Agenzia Entrate, trascrizione presso Conservatoria RRII, notifica ai proprietari etc etc).
26. L'Amministrazione Provinciale di Biella si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la delega di cui al presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le opere autorizzate e poste alla base della delega stessa.
27. Ogni comunicazione trasmessa dall' Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l., in merito al procedimento espropriativo di cui trattasi, dovrà essere recapitata per opportuna conoscenza al titolare del potere espropriativo "Amministrazione Provinciale di Biella – Area Tecnica – Ufficio di Staff - via Q. Sella n. 12 13900 BIELLA. In ogni atto del procedimento espropriativo la Dunamis srl dovrà sempre fare espresso riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento con il quale la delega è conferita).
28. Si conviene che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, trascrizioni, trascrizioni presso RRII, volture catastali, visure, pubblicazione del decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati) e qualsivoglia ulteriore onere non esplicitamente menzionato nel presente provvedimento sono a totale carico del soggetto proponente/beneficiario.

- 29.** Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo, nella parte successivo al presente atto, è il Dirigente dell' Area Tecnica della Provincia di Biella, arch. Graziano Patergnani.
- 30.** Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

Allegato A - PRESCRIZIONI

Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. - impianto idroelettrico lungo l'Acquedotto Industriale Vallestrona, in località Molinetto, lungo la S.P. n. 232 nel Comune di Cossato, di potenza nominale di concessione pari a 69 kW.

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

Prescrizioni assegnate dall'Amministrazione Comunale di Cossato

Parere edilizio (Permesso di costruire ai sensi del D.P.R 380/2001) con l'assegnazione delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle Leggi vigenti in materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori regole dell'arte muraria.
2. Il presente parere viene espresso ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
3. Il richiedente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.
4. Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, alla piena osservanza di tutte le norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e da struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge.
5. E fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente parere.
6. All'esecutore delle opere è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori. Nel caso si dovesse influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette, canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.
7. I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne, e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.
8. Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata formalmente concessa.
9. Il presente parere si intende espresso senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
10. Il rilascio del presente parere non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od Uffici prima di iniziare i lavori di costruzione;
11. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, dovrà esserne data immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'Albo Professionale, nei limiti della sua competenza;
12. Dovranno essere osservate - se ed in quanto applicabili - tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia di strutture portanti, sicurezza degli impianti, contenimento del consumo energetico, superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzioni incendi, inquinamento.
13. Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme e regolamenti vigenti;

14. Per le opere che richiedessero la rottura di suolo pubblico di competenza comunale, preliminarmente all'esecuzione delle stesse dovrà essere richiesta ed ottenuta specifica autorizzazione al competente ufficio Viabilità;
15. Le opere edilizie dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di conclusione della Conferenza di Servizi ed essere completate entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

Parere paesaggistico (Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico): FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI VENGANO OTTEMPERATE LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA COMPETENTE Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola e Vercelli in data 16/10/2020 - prot. n. 12061 e pervenute in pari data al prot. gen. 27892.

L'autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico è valida per un periodo di **cinque anni** dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Parere vincolo idrogeologico (Autorizzazione ai sensi del L.R. n. 45/1989 in relazione al vincolo Idrogeologico): i lavori, interessando una superficie boscata di mq 200 e un volume di scavo e riporti di me 152,00 dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

16. posa di palizzate in legno sostenute da piloni in acciaio a monte delle quali dovranno essere posti arbusti di specie autoctone;
17. i movimenti di terra per l'esecuzione delle opere dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto;
18. il terreno proveniente dagli scavi dovrà essere sistemato stabilmente sul posto impedendone lo scivolamento oppure portato a pubblica discarica;
19. le scarpate risultanti dagli scavi e dalla sistemazione sul posto dei materiali di risulta dovranno avere un profilo di sicura stabilità ed essere inerbite con opportune tecniche di sistemazione;
20. dovrà essere rispettato quanto evidenziato nella relazione geologica-tecnica a firma del geologo Dott. Maffeo Stefano nonché da quanto indicato nella relazione specialistica forestale a firma del Dottore Agronomo-Forestale ;
21. i lavori dovranno essere ultimati entro 5 anni dalla data del rilascio del presente parere. Qualora il richiedente non abbia iniziato od ultimato i lavori suddetti entro il termine stabilito, oppure intende eseguire varianti al progetto presentato, dovrà richiedere nuova autorizzazione.
22. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 45/1989 il titolare della presente autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio lavori, di un deposito cauzionale pari a € 1.000,00 o alla costituzione di una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, a favore del Comune di Cossato. Ai sensi dell'art.19, comma 7, lett. a) della L.R. 4/2009 la compensazione non è dovuta in quanto la superficie boscata interessata risulta inferiore ai 500 mq. Ai sensi dell'art. 19, lett. 4 bis) della L.R. 4/2009 la compensazione sopra indicata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della L.R. 45/89.
23. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti.
24. E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
25. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti del presente parere saranno perseguibili a norma delle leggi vigenti.

Prescrizioni assegnate dalla Provincia di Biella - Area Tecnica - Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale:

26. durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda il rispetto, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la

posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

27. l'installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio di questa Amministrazione Provinciale, così come l'occupazione temporanea di sedime stradale provinciale per la realizzazione dell'opera, se prevista, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; il Proponente, dovrà nel caso dichiarare la quantità e la durata di occupazione temporanea di cantiere assoggettabile a canone, ai fini del calcolo dei eventuali canoni dovuti in ottemperanza al Regolamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 6 del 13/03/2019. In ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità. Si precisa inoltre che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della viabilità lungo le Strade Provinciali interessate, senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale e/o parziale non autorizzate. Nell'eventualità in cui dovessero rendersi necessarie limitazioni al transito, il richiedente dovrà presentare apposita istanza presso l'Amministrazione Comunale.
28. Dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, le banchine, i fossi, le cunette, opere di protezione o parapetti e tutte le pertinenze stradali oltreché le opere di canalizzazione e di regimazione delle acque eventualmente intercettate e comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si verificassero danneggiamenti il Proponente dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi. Inoltre avanti l'esecuzione dei lavori il Proponente dovrà altresì farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di altri Enti erogatori di pubblici servizi.
29. Tutte le opere assentite da questa amministrazione, dovranno essere mantenute a carico del soggetto istante; inoltre il Proponente dovrà modificare o rimuovere le opere autorizzate e con le modalità che saranno nella circostanza prescritte, nell'eventualità in cui sia ritenuto necessario dall'Amministrazione Provinciale nell'interesse della strada e della viabilità per rendere possibile l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere e natura che la Provincia intendesse eseguire nella zona stessa, senza alcun onere da parte della Provincia di Biella.
30. Il ripristino definitivo dovrà essere effettuato con tappeto di usura dello spessore non inferiore a cm 3, steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a metà carreggiata per quanto riguarda la percorrenza e per una larghezza di ml. 2.50 per quanto riguarda l'attraversamento; in ogni caso prima del ripristino definitivo, il concessionario dovrà richiedere un sopralluogo di verifica dell'intervento da parte del Personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale, per concordare le modalità esecutive dell'intervento stesso, che dovrà comunque essere conforme a quanto stabilito nell'Allegato 10 - Norme Tecniche del Regolamento Provinciale COSAP approvato con DCP n. 6 del 13.03.2019.
31. Il Proponente rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero recati alla proprietà stradale o a terzi, a causa di quanto concesso; rimanendo quindi espressamente stabilito che lo stesso resta l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere oggetto della Concessione, restando completamente sollevata l'Amministrazione Provinciale concedente, nonché i funzionari da essa dipendenti.
32. Il Richiedente in seguito all'ultimazione dei lavori e nei tempi previsti dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre copia del Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Direzione Lavori, comprovante la conformità degli interventi rispetto a quanto autorizzato ed alle prescrizioni individuate da questo Ente.
33. Nel precisare che il Richiedente Acquedotto Industriale Vallestrona SCARL rientra nella categoria di erogatore di pubblico servizio a cui viene richiesto annualmente il corrispettivo canone COSAP in base alle utenze dichiarate dallo stesso, pur tuttavia intendendo in questo caso specifico promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per mezzo di opere e condutture già esistenti allo scopo di restituirla ad altro gestore, si richiede di fornire a conclusione dell'iter autorizzativo, specifica distinzione del tipo di utilizzo delle condutture occupanti il suolo pubblico, al fine di disciplinare gli specifici aspetti tributari concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in applicazione del vigente Regolamento Provinciale.

Prescrizioni assegnate dal Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte

34. Per quanto riguarda il PMA per la qualità del corso d'acqua si dà atto che è stata fornita una relazione esplicativa con i parametri di riferimento. Si prescrive che sia fornita alla Provincia di Biella ed al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte una relazione di aggiornamento annuale e che tutti i risultati siano confrontati complessivamente al termine del monitoraggio.
35. Si richiede che il monitoraggio abbia durata triennale (a differenza di quanto indicato in documentazione) salvo eventuali prolungamenti per cause motivate dalla inefficacia dei dati raccolti o dal peggioramento delle condizioni ambientali, quando imputabile agli impianti in parola. Si rammenta che l'indice ufficiale per i macrodescrittori è attualmente il LIMeco, tuttavia si condivide la scelta dei parametri individuati nell'ottica di fornire maggiori informazioni sulle condizioni del torrente.
36. Si prescrive che, in concomitanza di ogni campionamento, sia misurata la portata idrica presente in alveo.
37. Per quanto riguarda il ripristino delle aree interferite si richiede che il piano di ripristino delle aree, congiuntamente a quello per la gestione delle specie esotiche, sia fornito al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte in sede di progettazione esecutiva nonché messo in atto prima della chiusura del cantiere. Si richiede inoltre che l'inserimento dei nuovi manufatti favorisca un miglioramento delle aree limitrofe e prospicienti alla centrale, includendo tutto il tratto interferito dal cantiere della centrale, inclusi gli elementi connessi quali la condotta, fino al tratto di scarpata prossimo al torrente. In ogni caso dovrà essere data la massima attenzione anche durante le fasi di cantiere in modo da garantire che non avvenga l'insediamento di specie vegetali esotiche.
38. Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella valutazione di impatto acustico (Elabb. B.60 del progetto redatto in conformità a quanto previsto dalla DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616). Si richiede che entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto, in condizioni di massima rumorosità, sia effettuato un monitoraggio acustico del rumore emesso dalla centrale di produzione. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere inviati al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte e l'esito di tale monitoraggio potrà prevedere azioni di miglioramento in caso non siano rispettati i previsti valori emissivi.
39. Nel merito delle portate derivate e rilasciate si richiede che siano resi disponibili via web i dati relativi alle portate utilizzate per la produzione dei 3 impianti (i due impianti in oggetto e quello relativo al DMV) e la portata stimata in esubero alla diga e rilasciata nel torrente. Tali dati dovranno essere accessibili da remoto da parte degli enti competenti (Arpa e Provincia in primis) e dovranno essere disponibile sia il dato istantaneo sia il dato storico, che sarà archiviato senza limiti temporali e estraibile in formato "csv" o "txt".
40. L'Azienda dovrà comunicare al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali durante le fasi di messa in opera e di post-operam con i necessari monitoraggi ambientali.

Prescrizioni assegnate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:

41. Considerato che la relazione paesaggistica risulta carente dell'analisi del Piano Paesaggistico Regionale (tavole di piano e norme di attuazione) e di una documentazione fotografica che comprenda l'intera area d'intervento sino alla testata di scarico, si richiede che suddetta documentazione sia trasmessa all'Ufficio scrivente nonché, per conoscenza, all'Ente procedente e al Comune territorialmente competente, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica e comunque prima della redazione del progetto esecutivo e dell'inizio lavori;
42. la scogliera prevista in direzione nord, a tergo della centrale, non sia realizzata su tracciato rettilineo ma segua l'andamento naturale del terrapieno retrostante; si cerchi di ridurre la dimensione dei massi e le superfici lasciate "a vista" non presentino incisioni/tagli derivanti dalle operazioni di formazione dei blocchi; altresì l'intasamento in malta cementizia nei giunti sia arretrato in sottolivello rispetto alla superficie del paramento e le porzioni più superficiali siano allestite con terra al fine di agevolare la colonizzazione vegetale;
43. per quanto concerne l'edificio della turbina e l'attigua cabina elettrica, considerata la prossimità e la visibilità degli stessi dalla strada e considerata la vicinanza con il torrente Strona, si

richiede di inserire un rivestimento lapideo in luogo delle pareti in c.a. lasciate "a vista"; tale rivestimento sia realizzato con blocchi in pietra locale apparecchiati secondo l'uso tradizionale tratto dalla tecnica dei muri a secco; la copertura e la lattoneria presentino finitura in lamiera opaca di colore bruno o grigio scuro; coerentemente con il rivestimento del tetto,

44. i serramenti esterni siano realizzati in legno o in metallo con le stesse finiture sopraindicate;
45. non condividendo quanto indicato nella relazione paesaggistica in merito alla "sensazione di disordine ed abbandono" che sarebbe determinata dalla vegetazione spontanea ivi presente, si richiede che a fine cantiere siano eseguite opere di ripristino e mitigazione sotto il profilo vegetazionale, rispettando le morfologie del terreno, mettendo a dimora specie arboree e arbustive autoctone tratte da quelle del luogo;
46. a seguito della dismissione dell'impianto, nel caso in cui i fabbricati esistenti non servissero ad altro utilizzo legato al comando e al controllo del flusso idrico della condotta, si richiede che la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, includa tutti i manufatti e le opere, ivi compresi i fabbricati della centrale idroelettrica e la completa rinaturalizzazione delle aree oggetto d'intervento.

Prescrizioni assegnate dal Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte:

Il parere favorevole, ai sensi del R.D. 523 del 1904, per quanto riguarda i lavori in linea idraulica in oggetto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

47. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
48. l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
49. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
50. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste saranno oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
51. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
52. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;
53. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
54. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
55. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;

56. il materiale proveniente dall'eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
57. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
58. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
59. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/12/2021, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
60. la società Acquedotto Industriale Vallestrona s.c.a.r.l. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
61. ad avvenuta ultimazione, la società Acquedotto Industriale Vallestrona s.c.a.r.l. dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
62. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato torrente Strona;
63. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
64. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
65. il Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
66. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
67. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.
68. Si ricorda che la società Acquedotto Industriale Vallestrona s.c.a.r.l., dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, la concessione demaniale per lo scarico sul torrente Strona così come indicato nella nota del 3/09/2020 prot. 41911/A1820C, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)".

Prescrizioni assegnate dall'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il NULLA OSTA ai sensi dell'articolo 95 D.L.vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la realizzazione dell'impianto in oggetto specificato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

69. non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture elettriche ed alle tubazioni metalliche in oggetto;
70. nella posa delle medesime condutture elettriche e tubazioni metalliche, ed in particolare nelle interferenze segnalate con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno.
71. Allo scopo di poter eseguire i previsti controlli, codesta società dovrà segnalare all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'impianto in oggetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente.
72. L'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare, in fase di verifica, l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta stessa società; resta inteso che qualora si riscontrassero eventuali irregolarità si applicheranno le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.
73. Ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta medesima società di fornire all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali - Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico la prevista dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto.
74. Con l'occasione si evidenzia quanto disposto dagli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (con eccezione di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, lettera a), da conseguirsi presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione III - Viale America 201 - 00144 ROMA con le modalità prescritte dall'art. 107 commi 5 e 6 dello stesso Decreto.
75. Si rammenta infine quanto prescritto al comma 9 art. 95 D.L.vo n. 259/03 ovvero che, qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
76. Le spese sostenute per l'Attività Istruttoria di Rilascio Nulla Osta, ai sensi del D.M. 15 febbraio 2016, ammontano a euro 224,37, di cui 140,40 euro già versati in acconto e di ulteriori 83,97 euro dovuti a saldo all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali - Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto si chiede di voler provvedere ad effettuare il versamento di 83,97 euro (ottantatre,97 euro) sul conto c/c postale n. 71935720 e/o bonifico bancario IT 81P 01000 03245 344 0 18 2569 03 intestato: a Tesoreria di Viterbo - Conto Terzi, Capo 18 Cap. 2569/03 con la causale: "Art. 2 - comma 1-let.e) del DM 15.02.2006 – saldo pratica: MiSE-/ISPTO/ FM/2020189/INTERFELET e successivamente far pervenire l'attestato del versamento e/o bonifico sopra indicato all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali - Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC (dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it).

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO